

# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 - DEL 08-07-2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: NUOVA TARI LEGGE FINANZIARIA N. 160/2019 - Approvazione tariffe TARI Anno 2020**

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio alle ore 15:00, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

|                               |          |                                  |          |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>ALEMANNO NICOLA</b>        | <b>P</b> | <b>LORETUCCI MONIA</b>           | <b>P</b> |
| <b>BOCCANERA GIULIANO</b>     | <b>P</b> | <b>SEVERINI PERLA ALESSANDRO</b> | <b>P</b> |
| <b>NOVELLI NICOLAS MARIA</b>  | <b>P</b> | <b>ANGELINI GIAMPIETRO</b>       | <b>P</b> |
| <b>ALTAVILLA PIETRO LUIGI</b> | <b>P</b> | <b>IAMBRENGHI PIETRO</b>         | <b>P</b> |
| <b>PERLA GIUSEPPINA</b>       | <b>P</b> | <b>DUCA ANTONIO</b>              | <b>P</b> |
| <b>VALESINI MARCO</b>         | <b>P</b> | <b>COCCIA CRISTIAN</b>           | <b>A</b> |
| <b>BATTILOCCHI FRANCESCO</b>  | <b>P</b> |                                  |          |

PRESENTI: 12      ASSENTI: 1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. PIETRO LUIGI ALTAVILLA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Si procede a svolgere la seduta del Consiglio Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del D.L. n. 18/2020.**

L'Assessore Monia Loretucci illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

**VISTO** l'art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributi per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione;

**PRESO ATTO** che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**VISTO** l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n.160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina della TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2019 di approvazione delle TARIFFE TARI per l'anno 2020;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, rideterminare le tariffe tari in previsione dell'approvazione del nuovo Piano finanziario 2020;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RIMARCATO** che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (T.A.R.S.U.);

**VERIFICATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VERIFICATO** che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

**RILEVATO** che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a

destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

**VERIFICATO**, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che con Delibera n. 216 del 09.12.2019 si è provveduto ad approvare il piano economico finanziario trasmesso dalla V.U.S. SPA ;

**PRESO ATTO CHE** il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta TARI, sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti € 897.326,00 (di cui 1.134,00 per copertura costi comuni diversi);

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**ATTESO** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RAMMENTATO** che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente

di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VERIFICATO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

**EVIDENZIATO** che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** della Determinazione dell'area Economico-Finanziaria n. 182 del 15/12/2015 con la quale veniva definita l'applicazione della tariffa in alcuni casi particolari;

**PRESO ATTO** che il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Intervengono:

- il Consigliere Pietro Iambrenghi;
- il Consigliere Giampietro Angelini;
- l'Assessore Monia Loretucci;

Al termine della discussione intervengono:

- il consigliere Iambrenghi Pietro per dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza;
- il consigliere Valesini Marco per dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza;

Ai sensi dell'articolo 58 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.11.2019, la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 4).

Con il seguente esito della votazione, espressa nei modi di legge:

Presenti n. 12;

Astenuti n. ==;

Contrari n. 3 (Angelini - Iambrenghi - Duca);

Favorevoli n. 9;

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2020;
- di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia;

- di provvedere sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione, un accantonamento così come previsto dalla vigente Normativa;
- di prorogare il vigente regolamento per l'anno 2020 tenendo conto di quanto riportato nel presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Con la seguente successiva votazione, espressa nei modi di legge:

- Presenti n. 12;
- Astenuti n. ==;
- Contrari n. ==;
- Favorevoli n. 12;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma TUEL. D.Lgs 267 del 18.08.2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

02-07-2020

Il Responsabile del Servizio

**F.to LORETTA MARUCCI**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

02-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**F.to LORETTA MARUCCI**



Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to PIETRO LUIGI ALTAVILLA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO DE CESARE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

---

**CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 31-07-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 31-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO DE CESARE

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 08-07-2020

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO DE CESARE